

ELEZIONI ENASARCO

REQUISITI DEGLI AVENTI DIRITTO DI VOTO

STATUTO

Art. 13, comma 2 e 3 - Principi direttivi e criteri per la costituzione dell'Assemblea dei delegati

2. Per eleggere i **rappresentanti degli agenti**

a) l'elettorato attivo compete

- agli agenti persone fisiche iscritti alla Fondazione, in attività e per i quali negli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale risulti effettuato il versamento di almeno un contributo minimo corrispondente alla durata del relativo contratto;
- agli agenti società di capitali iscritti alla Fondazione, in attività e per i quali negli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale risulti effettuato il versamento di almeno un contributo previsto per gli agenti persone giuridiche;

b) per agenti "in attività" si intendono gli agenti che risultino avere almeno un rapporto di agenzia in essere, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Fondazione ai sensi del vigente Regolamento per le attività istituzionali;

c) per "anni di contribuzione" si considerano validi esclusivamente quelli per i quali, a norma del vigente Regolamento per le attività istituzionali, la Fondazione abbia già comunicato o pubblicato i relativi estratti conti e sia trascorso altresì il successivo termine regolamentare per l'eventuale contestazione da parte degli iscritti;

d) ogni elettore esprime un solo voto.

3. Per eleggere i **rappresentanti dei preponenti**

a) l'elettorato attivo compete alle imprese iscritte alla Fondazione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno un rapporto di agenzia in essere, comunicato alla Fondazione;
- almeno un versamento di contributi previdenziali o dovuti per agenti operanti in forma di società di capitali idoneo ad attribuire l'elettorato attivo alla controparte agente;
- accantonamento dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nell'apposito fondo gestito dalla Fondazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) ogni preponente avente il diritto di elettorato attivo esprime un voto; il Regolamento elettorale può contemperare il principio di rappresentanza democratica con il principio di rilevanza della contribuzione versata prevedendo, se del caso, l'attribuzione ai preponenti di un voto plurimo in

relazione all'ammontare, nel triennio sopra definito, dei contributi versati, degli agenti beneficiari o di entrambi i fattori, fino al massimo complessivo di cinquanta voti.

REGOLAMENTO

Articolo 7 - Elettorato attivo per la nomina dei rappresentanti degli agenti

1. L'elettorato attivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto compete agli agenti in possesso di tutti i requisiti appresso specificati:

a) è elettore attivo l'**agente persona fisica**

- che alla data di indizione delle elezioni abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, ossia per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali;

- per il quale, in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento di contributo minimale previsto e disciplinato dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dal citato Regolamento delle attività istituzionali;

b) è elettore attivo l'**agente operante in forma di società di capitali**

- che alla data di indizione delle elezioni abbia almeno un rapporto di agenzia aperto, ossia per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali;

- per il quale, in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, sia stato effettuato almeno un versamento previsto e disciplinato dall'articolo 6 del Regolamento delle attività istituzionali e tale versamento sia stato effettuato, ancorché tardivamente, non oltre la data di indizione delle elezioni e, comunque, nel rispetto delle modalità previste dal citato Regolamento delle attività istituzionali.

2. Per entrambi i casi sopra indicati, per anni solari di contribuzione si considerano validi esclusivamente quelli per i quali, a norma del vigente Regolamento delle attività istituzionali, la Fondazione abbia già comunicato o pubblicato i relativi estratti conti e sia trascorso altresì il successivo termine regolamentare per l'eventuale contestazione da parte degli iscritti.

Articolo 8 - Diritto di voto degli agenti

1. Ogni elettore esprime un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto compete:

a) agli agenti operanti in forma individuale;

b) a ciascun agente illimitatamente responsabile operante in forma di società di persone;

c) al legale rappresentante nel caso di agenti operanti in forma di società di capitali.

Articolo 9 - Elettorato attivo per la nomina dei rappresentanti delle imprese preponenti

1. L'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto compete alle imprese preponenti che, alla data di indizione delle elezioni, siano in possesso di tutti i requisiti appresso specificati:

a) abbiano almeno un rapporto di agenzia aperto, ossia per il quale non risulti pervenuta alla Fondazione la comunicazione di avvenuta estinzione ai sensi del vigente Regolamento delle attività istituzionali;

b) abbiano effettuato almeno un versamento di contributi previdenziali, per gli agenti persone fisiche od illimitatamente responsabili nell'ambito di società di persone o dovuti per agenti operanti in forma di società di capitali - rispettivamente disciplinati dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del Regolamento delle attività istituzionali - idoneo ad attribuire l'elettorato attivo alla controparte agente, ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lett. a), seconda alinea, e lett. b), seconda alinea;

c) abbiano versato l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia, ancorché tardivamente ma entro la data di indizione delle elezioni, in conformità ai seguenti requisiti congiunti

- in almeno uno degli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale, come definiti dall'articolo 13, comma 2, lett. c), dello Statuto

- nella misura prevista dai vigenti accordi economici collettivi sottoscritti dalle associazioni di categoria delle imprese preponenti comparativamente più rappresentative individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.